



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

COLLEGATO N° 11

AI SUSSIDIARIO

Orario di apertura e di chiusura e della scelta del riposo settimanale, degli esercenti, dei familiari ovvero dei lavoratori dipendenti subordinati delle attività di vendita al dettaglio su area privata

Con delibera consiliare n. 32 del 04/06/2010 sono stati approvati i criteri e le direttive di cui all'articolo 50, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Con Ordinanza Sindacale n. 50 del 15/06/2010 sono stati approvati gli orari per il commercio al dettaglio su area privata

RELAZIONE PROPEDEUTICA

del Consiglio Comunale per l'applicazione del regime di orari di apertura e di chiusura delle attività e dell'applicazione del riposo settimanale.

(art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000)

COMMENTO:

Gli orari di apertura e di chiusura delle attività produttive in generale ha da sempre rappresentato una problematica in quanto fondamentalmente connessi:

- a) al rispetto delle esigenze del consumatore:
- b) al rispetto dei diritti del lavoratore dipendente:
- c) all'aspetto concorrenziale:

Questi tre aspetti principali, apparentemente in conflitto tra loro, hanno tendenzialmente contribuito, complice l'evoluzione normativa, a premiare i soggetti disposti a rinunciare al riposo per sopperire ad una sempre più crescente crisi economica.

Anche a livello locale il fenomeno affonda le proprie radici su un terreno reso sempre più fertile dall'agevolazione dei Comuni, a volte spinti dagli stessi imprenditori attaccati nei loro interessi dalla libertà di orari dei paesi limitrofi, in una spirale che si dilatava fino a rendere pressoché "perennemente derogatorie" le aperture domenicali e festive nonché la durata dell'apertura giornaliera.

Alla già palese illegittimità costituzionale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 111/1974) si sono sommate le varie interpretazioni che aumentavano la durata derogatoria di alcuni mesi concessa dalla regione, a tutto l'anno.

Il ragionamento consisteva nel sommare i periodi "*di diritto*" concessi dall'articolo 11 del D. Lgs. 114/98 a quelli del successivo articolo 12 concessi dalla regione.

Lo dimostra il fatto che a un regime derogatorio concesso dalla regione da febbraio ad ottobre, (Art. 12) vengono sommate le otto festività e tutto il mese di dicembre concesse dall'articolo 11, per cui il concetto di "*deroga*" è stato dilatato all'inverosimile in quanto di fatto veniva consentita l'apertura derogatoria tutto l'anno:

vediamo come:

- gennaio: usando quattro festività messe a disposizione dell'articolo 11;
- febbraio: usando la deroga regionale;
- marzo: usando la deroga regionale;
- aprile: usando la deroga regionale;
- maggio: usando la deroga regionale;

- giugno: usando la deroga regionale:
- luglio: usando la deroga regionale:
- agosto: usando la deroga regionale:
- settembre: usando la deroga regionale:
- ottobre: usando la deroga regionale:
- Novembre: usando le altre quattro festività messe a disposizione dell'articolo 11;
- dicembre: usando la deroga concessa dall'articolo 11.

Se tutto ciò avesse avuto un senso, allora sarebbe come ritenere legittima la costruzione di un palazzo *"in deroga"* al volume di un pollaio e non viceversa.

Eppure ogni evento si è verificato senza alcun intervento da parte delle Regioni e dei Comuni che al contrario hanno sempre intravisto nella deroga al riposo ovvero all'apertura domenicale o festiva delle attività commerciali e produttive in generale, una sorta di *"buona politica"* favorevole al consumatore inteso come elettore, trincerandosi dietro il concetto di *"Utilità Sociale"*, espresso dal secondo comma dell'art. 41 Cost.

In realtà, senza alcuna eccezione, l'autorizzazione all'apertura domenicale applicata in modo indiscriminato, non è mai stata accompagnata da iniziative scontate e collegate ad un maggiore afflusso quali la garanzia di un servizio di Polizia Municipale, un numero verde, una cartellonistica appesa negli esercizi che indicava al turista l'ospedale più vicino, ecc. .in un comportamento vessatorio nei confronti del consumatore il quale non comprendeva che anche l'accesso ai servizi comunali in più giorni e in più ore alla settimana rappresenta un concetto di *"Utilità Sociale"*.

L'assenza di controlli e di sanzioni consentiva l'allargamento del fenomeno per molti anni sottoponendo l'imprenditore e i suoi dipendenti (nel doppio ruolo di consumatori) ad enormi sacrifici rinunciando contestualmente al riposo, alla dedizione nei confronti della famiglia e della religione.

Oggi il quadro è sostanzialmente mutato in quanto l'imprenditore si è accorto che il consumatore-turista domenicale ed occasionale, non ha alcun bisogno di acquistare una camicia o un fustino di detersivo in un normale negozio ma è in continua ricerca di luoghi di trattenimento e svago, di attrattività, luoghi di ristorazione ecc... di un decente servizio ricettivo, di negozi che esaltano il *"made in Italy"*, di trasporti efficienti ed economici dove viene percepita l'essenza *"dell'Utilità Sociale domenicale e festiva"*.

Altra realtà è invece l'esigenza del turista diverso da quello domenicale o festivo, che invece si reca nei luoghi turistici attrezzati e nei periodi appropriati dove trova conforto in alberghi, o in altre strutture ricettive..

NESSUNA APPLICAZIONE PROGRAMMATA DI APERTURA TURINIFICATA E' STATA MAI SPERIMENTATA in quanto i luoghi comuni sono:

- 1) L'apertura non è obbligatoria ma facoltativa per cui vedremo aperti solo i negozi di chi ha voglia di lavorare.
- 2) Una diversità di opinione tra gli stessi consumatori, schierati nonostante tutto, l'uno contro l'altro, tanto che si intende giusta l'apertura domenicale o festiva delle attività produttive, compreso il lavoro dei dipendenti, mentre si ritiene ingiusta l'apertura domenicale o festiva dell'attività del proprio datore di lavoro.
- 3) La confusione è ulteriormente alimentata dallo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno dei servizi ritenuti indispensabili quali gli ospedali, i treni ecc..

Il fenomeno e l'uso a sproposito **"dell'Utilità sociale"** e **"regime derogatorio degli orari"** solo nei confronti delle attività produttive, ha creato uno dei più gravi fenomeni che ha aggravato sotto il profilo economico e sociale il rapporto dell'imprenditore e dei suoi dipendenti con la propria famiglia.

Profilo economico perché l'aumento delle ore lavorative non apporta alcun beneficio se TUTTI RESTASSERO APERTI .

Il beneficio si riscontra invece nei confronti di coloro che approfittano della chiusura degli imprenditori che hanno ancora rispetto del riposo e del valore degli affetti familiari o sociali.

Se al contrario la chiusura domenicale e festiva fosse obbligatoria e FOSSE DA TUTTI RISPETTATA, si concentrerebbe il lavoro il sabato o nei giorni antecedenti determinando anche possibilità di assunzioni.

Il punto dunque NON RISIEME nell'atteggiamento paternalistico derivante dalle disposizioni che obbligano alla chiusura e offrono facoltà di apertura.

una soluzione potrebbe consistere nell'offrire il servizio di **"Utilità Sociale"** **ISTITUENDO UN'APERTURA TURNIFICATA.**

Accadrebbe però che trattandosi di facoltà e non di obbligo, eventuali regole andrebbero disattese e i programmi andrebbero a farsi benedire dal momento in cui non è offerta alcuna garanzia di apertura e conseguenzialmente del soddisfacimento del servizio di **"Utilità Sociale"** .

La soluzione, paradossalmente proviene invece dal fatto che il successo del servizio turnificato sia accompagnato **dall'obbligo di apertura** e non dalla facoltà per cui, sarebbe garantito il riposo settimanale (oltre che gli interessi di tutti) con un piccolo sacrificio dell'apertura domenicale e festiva "**Una Tantum**".

D'altronde la soluzione ed il concetto sfuggono perché l'osservazione del consumatore e dell'Amministratore Pubblico sono dunque tutti concentrati su un unico concetto di "**Utilità Sociale**" vale a dire quello riferito alle attività produttive.

Nessuno si sofferma sul fatto che:

- le farmacie chiudono i giorni domenicali e festivi ORGANIZZANDOSI CON APERTURE A TURNO OBBLIGATORIO soddisfacendo il concetto di "**Utilità Sociale**" oltre che quello "**Assistenza e/o emergenza sanitaria**"
- negli ospedali non si effettuano visite mediche la domenica e nei giorni festivi lasciando un solo medico di turno per ogni reparto;
- Nei Pronto Soccorso, anziché aumentare il servizio nei giorni domenicali e festivi, sono state istituite procedure che evidenziano con diverse colorazioni lo stato patologico riferito all'urgenza con l'obbligatorietà del pagamento dei casi ritenuti non gravi o non urgenti.
- Gli uffici postali restano chiusi addirittura anche il pomeriggio, fatte salve alcune eccezioni;
- Gli uffici Comunali non svolgono attività lavorativa neppure il sabato;
- Il fenomeno del PONTE FERIALE si sta sempre più diffondendo all'interno dei servizi sociali e pubblici, scuole comprese ecc...

Questo la dice lunga sull'applicazione del concetto di "**Utilità Sociale**".

Ultimamente il fenomeno è peggiorato nei confronti della media e piccola impresa visto che il consumatore approfitta della domenica per effettuare il moderno "TURISMO COMMERCIALE" nel senso che invece di distrarsi o socializzare con gite anche in comitiva, per frequentare e coltivare i propri affetti, per visitare luoghi nuovi ed interessanti, peraltro vicini ed a basso costo, si reca nei Centri Commerciali per trascorrere il proprio tempo.

La preoccupazione dunque è quella dell'orientamento normativo esattamente contrario in quanto la nuova Legge Regionale n° 21/2006 dispone che i Pubblici esercizi possono osservare uno o più riposi settimanali, per cui l'obbligatorietà dell'apertura diventerebbe una chimera anche per questa categoria se la disposizione non venisse applicata in modo diverso per quanto riguarda la domenica e i giorni festivi.

Dunque un fenomeno sempre più diffuso che sta portando lo stesso consumatore all'isolamento, ed "*all'asocialità*".

Il fenomeno a quanto risulta E' TUTTO ITALIANO.

Vediamo all'estero cosa accade.

Austria: Orario di apertura dei negozi:

lunedì – venerdì: 09:00 – 19:00

sabato: 09:00 – 12:00 (negozi piccoli) 09:00 – 17:00 (negozi di grandi dimensioni)

domenica: chiuso

Francia: Orario di apertura dei negozi:

lunedì – venerdì: 09:00 – 19:00

sabato: 09:00 – 19:00

domenica: chiuso

I supermercati sono aperti dalle 09: - 22:00

Belgio: Orario di apertura dei negozi:

lunedì – sabato: 09:00 – 19:00

domenica: chiuso

Germania: Orario di apertura dei negozi:

lunedì – sabato: 08:00 / 10:00 - 18:00 / 20:00

domenica: chiuso

Spagna: Orario di apertura dei negozi:

lunedì – sabato: 09:30 – 13:30 & 17:00 - 20:30

I Centri commerciali sono aperti ininterrottamente dalle 10:00 – 22:00.

domenica: chiuso

Storiografia:

Una prima regolamentazione coincide con la storica legge 7 Luglio 1907, n. 489 sul riposo settimanale dei lavoratori in generale.

La legge escludeva gli operatori della navigazione fluviale, lacuale e marittima, dell'industria agricola, della caccia, della pesca, dei trasporti sulle ferrovie pubbliche e private, dei servizi pubblici e delle aziende industriali statali.

Con l'entrata in vigore della legge 16/06/1932, n. 973 veniva provveduto a regolamentare il regime di orari (*di cui agli artt. 7 ed 8 della legge 489/1907*) degli esercizi di vendita nonché il loro il riposo settimanale e festivo. Le deroghe venivano concesse con Decreto del Prefetto.

L'entrata in vigore della legge 22/02/1934, n. 370, deponeva una pietra miliare nella legislazione italiana in ogni settore produttivo innovando il principio di obbligatorietà del riposo settimanale e festivo dei lavoratori dipendenti.

L'art. 26 della legge 22/02/1934, n. 370 abrogava infatti:

- La legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;
- Il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con regio decreto 7 novembre 1907, n. 807;
- Il regolamento approvato con regio decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;
- Il regio decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;
- Il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato dal regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;
- L'art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'"Agenzia Stefani" dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;
- L'art. 1 del regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;
- Gli articoli 1 e 2 lettera *a)* della legge 16 giugno 1932, n. 973, sul riposo settimanale e festivo del commercio.

Dal 1934 al 1971 intercorre uno spazio temporale di 37 anni di inerzia legislativa.

Con l'entrata in vigore della Legge 28/07/1971, N. 558 (***poi abrogata dall'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 114/98***) inizia la vera regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.

Questa legge coinvolgeva le Regioni fornendo loro alcuni criteri e direttive tra cui:

- Regolamentare il regime degli orari su area privata e su area pubblica compresi i mercati ed il commercio itinerante. (allora definito ambulante)
- l'orario complessivo settimanale non doveva superare le 44 ore di apertura;

- la chiusura obbligatoria tutte le domeniche ed i giorni festivi;
- la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata non obbligatoria qualora ricorreva nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
- Istituzione di un regime derogatorio per le località turistiche nei periodi di maggior affluenza, per i periodi natalizi e pasquali.
- Istituzione della facoltà di apertura e di obbligatorietà di chiusura.
- Esclusione dalla legge delle vendite di generi di monopolio, dei negozi e degli esercenti di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, degli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, delle rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, delle rosticcerie e delle pasticcerie.
- Istituzione delle sanzioni.

La legge 558/1971 abrogava la legge n. 370/1932.

Erroneamente il legislatore riportava all'articolo 11 l'anno 1923 anziché 1932.

L' stesso anno entrava in vigore la legge n. 01/06/1971, n. 425 concernente la chiusura settimanale dei pubblici esercizi che prevedeva sostanzialmente:

- La chiusura obbligatoria di un'intera giornata settimanale
- Deroghe a particolari tipologie di attività quali:
 - Ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano;
 - Esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purché possano accedervi soltanto gli spettatori;
 - Esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonché, limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a campings, villaggi turistici o stabilimenti balneari;
 - Esercizi pubblici che svolgono un'attività limitata alle ore serali e notturne.

La legge 425/71 tuttavia non assegnava alcuna delega alle Regioni né disciplinava completamente alcun regime di orari per cui la Regione Lazio, avvalendosi dell'articolo 54, lettera <d> del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 emanò due diverse Leggi Regionali:

- La Legge Regionale 07 Agosto 1978, n. 37 per la determinazione dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.
- La Legge Regionale 12 Agosto 1978, n. 40 per la determinazione dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

La Legge Regionale n. 37/1978 recepiva sostanzialmente il mandato sovraordinato della legge n. 558/1971 ma introduceva alcuni aspetti particolarmente innovativi che i comuni avrebbero dovuto recepire quali:

- l'orario di apertura antimeridiana non poteva essere fissato prima delle ore sei né quello di chiusura dopo le ore venti. L'orario complessivo giornaliero di apertura non poteva essere inferiore a quattro ore.
- Le deroghe non potevano superare i quattro mesi nell'anno solare, se riferito ad un unico periodo, i cinque mesi complessivi, se riferito a più periodi nel corso dell'anno solare.
- A partire dal 1° gennaio 1979 potevano usufruire della facoltà di deroga solo i comuni in cui si applicava l'imposta di soggiorno o che avevano iniziato la procedura per ottenere l'applicazione fornendo così un preciso orientamento su quali comuni avessero diritto all'interno dell'espressione "località a prevalente economia turistica".
- Le deroghe non potevano superare le tre settimane per il periodo natalizio ed una settimana per il periodo pasquale ed i tre giorni all'anno per le diverse festività locali.
- L'istituzione di turni di ferie nel mese di Agosto.

La Legge Regionale n. 40/1978 (*Pubblici esercizi*) recepiva sostanzialmente il mandato sovraordinato della legge n. 425/1971 ma procedeva senza alcun mandato sovraordinato stante un vuoto legislativo a quell'epoca.

Molteplici furono le novità ed i criteri ai quali i Comuni avrebbero dovuto assoggettarsi tra cui:

- L'orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande non poteva superare le 18 ore per il periodo estivo e le 17 ore per il periodo invernale;
- Posticipazione dell'apertura di un'ora ed anticipazione della chiusura.
- Possibilità di chiusura intermedia fino al massimo di due ore consecutive.
- Possibilità di deroga di un massimo di quattro mesi all'anno se riferito ad un unico periodo, e cinque mesi complessivi, se riferito a più periodi nel corso dell'anno solare.
- Esclusione dal regime di orari delle attività ricettive (alberghi, pensioni e locande) che somministrano cibi e bevande ai soli alloggiati, di quelle poste nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aereoportuali.

Va comunque riscontrata negli anni a seguire un'intensa attività legislativa che sostanzialmente apportò le seguenti modifiche, ma solo alle vendite al dettaglio per cui

la Legge 558/1971 e con sequenzialmente alla Legge Regionale n. 37/1978 vennero così modificate.

- L'orario complessivo settimanale di 44 ore viene abrogato dall'art. 1, comma 4, della legge 27/03/1987, n. 121.
- Viene consentito lo svolgimento dell'orario continuato dall'art. 1, comma 4 della legge n. 121/87 che così disciplinava:

“Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28/7/1971 n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera “b” della Legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 24/7/77 n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.

Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21”

- L'esclusione al regime di orari finora consentita alle attività di vendita al dettaglio di generi di rosticceria, ivi comprese le carni suine cotte, di pasticceria, di gelateria e di pizza rustica a taglio, anche se non munite di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, viene allargata agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili. (Cfr. art. 1, comma 5 della legge n. 121/87.
- Il limite derogatorio annuale di un massimo di quattro mesi o cinque mesi se in più periodi viene abbattuto dall'art. 11, comma 2 della Legge Regionale 10 settembre 1993, n. 48. La norma omette però di precisare quale sia il nuovo limite. Trattandosi però di deroga, appare evidente che non poteva essere riferito all'intero anno solare.

L'entrata in vigore della legge n. 287/91 concernente la disciplina sull'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande segnò un'ulteriore passo miliare nell'evoluzione della disciplina sugli orari dei Pubblici Esercizi.

Va infatti precisato che la precedente normativa (legge 524/1974) e nemmeno il TULLPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773/1931) disciplinavano il regime degli orari.

Al contrario l'articolo 8 della legge n. 287/91 abrogando automaticamente la legge n. 425/1971, (più precisamente fu abrogata in parte) riconosceva nel Sindaco l'autorità

preposta a determinare l'orario minimo e massimo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, poteva predisporre, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

Veniva inoltre consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Il Minindustria con propria interpretazione di scarso pregio, ritenne che l'articolo 8 della legge n. 287/91 avesse abrogato l'intera legge n. 425/71 intendendo perciò che fosse abrogato il riposo obbligatorio settimanale di una giornata.

Di diverso avviso fu il TAR Lazio che con sentenza del 26 novembre 1997, n. 1982, stabilì che **"Non è consentito al Comune ... derogare all'obbligo di chiusura settimanale sancito dalla legge 425/1971 "**.

La riforma del commercio:

Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 incise profondamente sulle attività di vendita al dettaglio anche dal punto di vista dello svolgimento degli orari.

Intanto il D. Lgs. 114/98 abrogò la legge n. 558/1971 e con sequenzialmente anche la Legge Regionale n. 37/1978. (Cfr. art. 26, comma 6)

Inoltre l'art. 11 introdusse i seguenti criteri e direttive:

- Veniva mantenuta l'obbligatorietà di chiusura della domenica e dei giorni festivi.
- L'obbligo o meno della chiusura infrasettimanale di mezza giornata delegato ai Comuni.
- Veniva invece lasciata alla libera scelta degli esercenti la facoltà di scegliere l'orario da adottare all'interno però di una forbice che andava dalle ore sette alle ore ventidue. L'orario di apertura giornaliero non poteva comunque superare le ore 13.
- Il Comune veniva altresì delegato ad individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti potevano derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. La deroga era comunque comprensiva dell'intero mese di dicembre nonché di ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
- Ulteriore deroga veniva delegata alle Regioni per individuare comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti potessero esercitare la facoltà di deroga consistente nello scegliere liberamente il proprio orario.

- I Comuni potevano infine autorizzare in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
- Venivano escluse dal regime degli orari:
 - Le rivendite di generi di monopolio;
 - Gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
 - Gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali;
 - Le gelaterie e gastronomie;
 - Le rosticcerie e le pasticcerie;
 - Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

La Regione Lazio emanava il 18/11/1999, la legge regionale n. 33 in ossequio al mandato generale conferitole dagli artt. 6 – 10 e 28 commi 12, 13, 14 del D. Lgs. 114/98.

In particolare l'art. 32 della L.R. 33/99 (come originariamente formulato) assegnava alla Regione un termine di 90 giorni per l'individuazione dei Comuni, delle frazioni e delle località che avrebbero potuto usufruire delle deroghe di cui all'art. 12 del D. Lgs. 114/98 riconoscendole a prevalente economia turistica, città d'arte, determinando i relativi periodi di applicazione.

Inoltre il successivo art. 55 disponeva che, fino a quando la Regione non avesse provveduto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 114/98, potevano essere osservate le deroghe operanti nei comuni riconosciuti a prevalente Economia Turistica

La Regione Lazio con deliberazione consiliare 28/07/1999, n. 557, di ratifica della deliberazione di Giunta 08/06/1999, n. 3084 aveva nel frattempo individuato provvisoriamente i comuni a prevalente economia turistica.

Una svolta definitiva si è verificata con l'emanazione della delibera consiliare regionale 24/12/2001, n. 83 che conteneva ogni criterio e direttiva e percorso al fine di individuare i comuni a prevalente economia turistica e le città d'arte.

I Comuni del Lazio, sulla base delle indicazioni e criteri indicati nella deliberazione consiliare n. 83/2001 inviarono man mano le loro richieste supportate da documentazioni.

La Regione in un primo momento riconobbe una nutrita lista di Comuni a Prevalente economia turistica e città d'arte con deliberazione di Giunta 08/03/2002, n. 288 ed anche successivamente se ne aggiunsero altri con deliberazioni successive.

Tuttavia quasi nessun comune negli anni a seguire provvedeva a confermare il permanere dei requisiti iniziali per cui la Regione, sostituendo l'art. 32 della L.R. 33/99 (cfr. art. 82 L.R. n. 27/02/2004, n. 2)iniziò una serie di verifiche richiedendo con nota n. 1539/SP del 10/05/2004 a tutti i Comuni già riconosciuti, " *Se l'intero territorio del comune era interessato alla deroga, o parte di esso, in questo caso elencare la parte del territorio interessata, località o frazioni ed il periodo massimo, indicandone la durata*".

Con successiva deliberazione di Giunta n. 996 del 29/10/2004 fu provveduto a stilare un nuovo elenco abrogando il precedente.

Il Comune di Cave figura in questo elenco in quanto già riconosciuto a prevalente economia turistica con deliberazione di Giunta Regionale n. 5988 del 28/05/2004 con deroga da febbraio ad ottobre per l'intero territorio comunale.

Il Comune di Cave adottò comunque un regime di orari il 02/09/1999 con delibera consiliare n. 54.

A seguito del riconoscimento quale comune a prevalente economia turistica con delibera consiliare n. 5988 del 28/05/2004, confermata con la successiva deliberazione di Giunta n. 996 del 29/10/2004, il Sindaco del Comune di Cave, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con delibera n. 54/99, emanò un'ordinanza sindacale n. 60 del 26/05/2005, il nuovo regime di orari per la disciplina delle attività di vendita al dettaglio.

A seguito della modifica introdotta dall'articolo 111, comma 2, lettere <a> e della Legge Finanziaria Regionale 28/04/2006, n° 4 rispettivamente agli articoli n° 69, comma 1, lettera <i> e n° 71, comma 1, lettera <c> della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 14, sono stati trasferiti ai comuni i poteri relativi alla determinazione dei criteri per la fissazione degli orari di vendita al dettaglio.

In pratica la Regione Lazio si è avvalsa, per il caso di specie, dei poteri statuali in materia di commercio trasferiti, con la modifica del Titolo V° della Costituzione ad opera della legge costituzionale n° 3/2001.

Anche se in modo graduale, dunque, la Regione Lazio andava dotandosi dell'autonomia per il governo del proprio territorio nelle materie ad essa riservate quali il Commercio e l'Urbanistica.

Vale ricordare che al momento sono vigenti nella Regione Lazio e prevalgono sulle norme emanate dallo Stato:

1. *La legge Regionale 14 Gennaio 2005, n° 4 concernente il "sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica".*
2. *La legge Regionale 29 Novembre 2006, n° 21 concernente la "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche".*
3. *Le leggi regionali n. 14/99 e 33/99 ed i Documenti Programmatici su area privata e pubblica limitatamente alle disposizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/200. Vedi in – fine le **conclusioni** su tale aspetto.*

Questi mutamenti di tipo sostanziale hanno concorso alla necessità di chiarimenti per cui l'Assessorato regionale con nota informativa del 02 ottobre 2006 ha percorso i tempi nel senso che la nota già evidenziava la non applicabilità dell'articolo 32 della L.R. 33/99 nella previsione di un testo normativo più chiaro ed accessibile.

Ed ecco che puntualmente l'entrata in vigore della L.R. 20/10/2008, n. 19 chiarisce definitivamente l'assetto normativo attuale sul regime degli orari che i Comuni dovranno adottare nella Regione Lazio.

Infatti l'articolo 1, comma 5 della L.R. 30/10/2008, n. 19, abroga espressamente l'articolo 32 della L.R. 33/99.

Viene particolarmente curata la modifica dell'articolo 31 attraverso l'articolo 1, comma 4 della L.R. 30/10/2008, n. 19 nel senso che segue:

- a) I comuni, pur dettando i criteri in sostituzione della regione, soggiacciono alle direttive sovraordinate ma limitatamente ai mutamenti sostanziali intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001. La stessa esistenza

dell'articolo 31 ne è la prova. La lettura del titolo la dice tutta. ***"Principi per l'adozione dei criteri in materia di orari di vendita"***.

b) Le deroghe sinora consentite a seguito del riconoscimento di città a prevalente economia turistica cadono inesorabilmente e vengono sostituite con l'adozione da parte dei comuni di un orario che consenta *"l'apertura derogatoria domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998"*.

Publici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande:

Con l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, la materia del commercio è disciplinata dalle Regioni senza alcuna delega ai sensi degli artt. 117 e succ. cost.

Ne deriva che nelle Regioni che hanno disciplinato tale materia con legge regionale successivamente all'entrata in vigore della L.C. 3/2001, prevale la norma regionale su quella statale.

La Regione Lazio, disciplinando la materia dei Pubblici Esercizi con Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21, ha introdotto alcune direttive e criteri ai quali i Comuni dovranno uniformarsi.

Più in particolare l'art. 17 dispone:

- che gli esercenti possano liberamente determinare il proprio orario di apertura e di chiusura all'interno di una forbice minima e massima disposta dal comune contrariamente all'originaria formulazione che invece prevedeva una ben precisa fascia oraria minima e massima disposta dalle regioni.
- che sia prevista una chiusura intermedia a condizione che non venga intaccato l'orario minimo.
- che venga rispettato il riposo settimanale dei lavoratori;
- che sia prevista la facoltà di uno o più riposi settimanali;
- che sia previsto un programma di apertura obbligatoria per turno;
- che sia previsto un regime di orari particolare negli esercizi che svolgono congiuntamente l'attività di trattenimento e svago. A tale proposito l'art. 3 del regolamento 19 gennaio 2009, n. 1 dispone che siano preventivamente valutati:
 - a) la rumorosità interna ed esterna;
 - b) l'incremento del traffico veicolare;
 - c) l'idoneità degli spazi da adibire a parcheggio;

- d) la valutazione dell'emergenza derivante dal crescente numero di incidenti che accadono nelle fasi di rientro dai locali.

Fiere, mercati e commercio in generale su area Pubblica.

L'articolo 62 della L.R. 33/99 disciplinò inizialmente il regime di orari su area pubblica. Successivamente però, in occasione dell'entrata in vigore del Documento Programmatico su area pubblica, allegato alla Deliberazione di Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n° 139, l'art. 62 venne abrogato dal punto 4, comma 4 in quanto non più applicabile.

Al suo posto furono introdotte nuove norme (cfr. punto 8) da recepire dai Comuni.

Sostanzialmente i criteri e le direttive sono:

- a) adeguamento (o uniformità) agli orari delle attività su area privata;
- b) deroghe per di apertura domenicale e festiva di cui all'art. 32 (abrogato per cui valgono ora i criteri dell'art. 31.
- c) Premesso che l'operatore su area pubblica per il settore alimentare può anche somministrare, da valutare la possibilità di uniformare la vendita al dettaglio delle attività fuori mercato, con i pubblici esercizi su area pubblica offrendo la possibilità a questi ultimi di protrarre l'orario di 3 ore al limite stabilito per gli altri.

Attività ricettive:

L'articolo 24, comma 1, della L.R. 06 agosto 2007, n. 13 dispone che:

"I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare".

Ciò vale anche per ogni struttura ricettiva, comprese le strutture alberghiere, extra alberghiere e quelle all'aria aperta, così come classificate dai Regolamenti n. 16 – 17 – 18 del 24/10/2008.

Va comunque precisato che l'orario di svolgimento dell'attività di somministrazione e ristorazione, ai non alloggiati, laddove autorizzato, soggiace al medesimo regime di orari dei Pubblici Esercizi.

Rivendite di Giornali quotidiani e periodici:

L'articolo 14 della Legge regionale 14 Gennaio 2005, n. 4 dispone che sia disciplinata la chiusura dei punti vendita nei giorni domenicali e infrasettimanale.

Impianti di distribuzione di carburanti

Gli artt. 15 -16 – 16 bis – 17 – 18 e 19 della legge Regionale 02 aprile 2001, n. 8 dispongono:

- a) un orario settimanale diurno minimo di 52 ore negli impianti non a self service;
- b) Orario di apertura obbligatoria nei giorni feriali salve turnazioni;
- c) Orario di apertura obbligatorio estivo (1° maggio - 30 settembre) - dalle ore 8 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30
- d) Orario di apertura obbligatorio invernale (1° ottobre – 30 aprile) dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19;
- e) Possibilità di orario notturno per gli impianti con personale dalle ore 22,30 nel periodo estivo e dalle ore 22 nel periodo invernale con termine in coincidenza con l'inizio dell'orario diurno;
- f) L'orario notturno è altresì possibile agli impianti dotati di servizi per l'assistenza all'automobile e all'automobilista nonché di parcheggi adeguati. L'autorizzazione è superata dalla comunicazione al Comune.
- g) Apertura obbligatoria la domenica e festivi del 25% degli impianti rispettando l'orario feriale in presenza di almeno quattro impianti;
- h) Facoltà di apertura fino al 33% e 50% qualora siano presenti non oltre 3 impianti;
- i) Facoltà di chiusura il lunedì per gli impianti aperti per turno la domenica. Tale possibilità è esclusa per le aperture festive infrasettimanali;
- j) Apertura obbligatoria del 50% senza possibilità di recupero il sabato pomeriggio o altro giorno della settimana per i comuni dotati di almeno due impianti.
- k) Possibilità di deroga all'orario e/o ai turni di servizio su richiesta in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati per un massimo di 48 ore.
- l) Le ferie dovranno essere preventivamente concordate con il Comune che stabilirà un'opportuna turnazione che dovrà comunque garantire l'apertura di almeno un'attività nei comuni con due o tre impianti.
- m) Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni decidono, sulla base delle domande dei gestori o titolari degli impianti, un periodo non superiore a due settimane in cui è inibita la possibilità di concedere le ferie.
- n) Obbligo di funzionalità degli impianti senza personale con *"self service pre-pagamento"* previa lettura ottica del danaro.
- o) Obbligo per gli impianti dotati di *"self-service post-pagamento"* del rispetto dell'orario minimo previsto per gli impianti con personale.
- p) I turni dovranno tener conto delle richieste dei gestori e/o titolari e dell'esigenza di fornire un servizio più capillare possibile anche in accordo con i Comuni limitrofi, specie lungo le principali direttrici viarie.

CONCLUSIONI

La modifica del Titolo V° della parte seconda della Costituzione introdotta dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n° 3, che ha consequenzialmente determinato l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica con legge 5 Giugno 2003, n° 131, ha assegnato alle Regioni (il cosiddetto federalismo) la potestà legislativa su alcune materie tra le quali rientra il Commercio.

In altre parole qualora le Regioni, dettino disposizioni "con legge" in materia di commercio, muta l'assetto gerarchico delle fonti normative per cui la legge regionale prevale su quella statale.

In materia di orari occorre dunque precisare che le disposizioni regionali, disposte successivamente a tale data, sono emanate con pieni poteri regionali e abrogano la legge sovraordinata statale.

E' stato già precisato che a seguito della modifica introdotta dall'articolo 111, comma 2, lettere <a> e della Legge Finanziaria Regionale 28/04/2006, n° 4 rispettivamente agli articoli n° 69, comma 1, lettera <i> e n° 71, comma 1, lettera <c> della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 14, sono stati trasferiti ai comuni i poteri relativi alla determinazione dei criteri per la fissazione degli orari di vendita al dettaglio.

Di contro l'articolo 31 della L.R. 33/99 rinvia all'articolo 11, comma 5 confermando e circoscrivendo limitatamente a questo articolo i poteri sovraordinati statali. Inoltre l'articolo 31 assegna esplicitamente i poteri derogatori originariamente dettati dall'articolo 12 del D. Lgs. 114/98, ai Comuni.

Se ne deduce che la regione Lazio ha definitivamente trasferito ai comuni i poteri originariamente dello Stato.

Le seguenti direttive, riguardo agli orari dei negozi di vendita al dettaglio sono quindi dettate ritenendo superati:

- l'articolo 11 del D. Lgs. 114/98 fatta eccezione per il comma 5 concernente le deroghe alle aperture domenicali e festivi per il mese di dicembre e per altre otto domeniche o festività in corso all'interno degli altri mesi dell'anno.
- L'articolo 12 del D. Lgs. 114/98 concernente i poteri regionali nell'individuare i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti potevano derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

- L'articolo 13 del D. Lgs. 114/98 concernente l'elenco di attività escluse dal regime derogatorio e la possibilità di apertura notturna per alcuni esercizi di vicinato.

CRITERI E DIRETTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale,

Preso atto della relazione propedeutica;

Visto l'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come sostituito dall'articolo 11, comma 12, legge 3 agosto 1999, n. 265 nel testo vigente di cui all'articolo 50, comma 7 del D lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visto l'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;

Visti gli articoli 36 e 41 della Costituzione Italiana;

Preso atto della sentenza n. 111 del 23/04/1974 della Suprema Corte Costituzionale;

Vista la legge regionale 18/11/1999, n° 33 in materia di pianificazione del commercio al dettaglio;

Visto in particolare l'articolo 31 della predetta legge regionale n. 33/99;

Visto il punto 8 del Documento Programmatico per il commercio su area pubblica allegato alla deliberazione di Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139;

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la legge regionale 02 aprile 2001, n. 8 in materia di insediamento degli impianti per la distribuzione di carburanti;

Vista la legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4 concernente la disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica;

Vista la legge regionale 06 agosto 2007, n. 13 in materia di organizzazione delle attività ricettive;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 5988 del 28/05/2004 con la quale il Comune di Cave è stato riconosciuto inizialmente a prevalente economia turistica;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 29/10/2004 con la quale il Comune di Cave è stato confermato a prevalente economia turistica

DELIBERA

Sono approvati i seguenti criteri e direttive affinché il Sindaco, attraverso una propria ordinanza, disciplini, anche sulla base delle direttive e criteri regionali, il regime di orari di apertura e di chiusura delle attività produttive nonché dell'applicazione del riposo settimanale;

Articolo 1

Finalità

1. Porre ordine al regime di orari di apertura e di chiusura delle attività produttive tendendo alla uniformità di comportamento delle medesime su tutto il territorio regionale nel rispetto:

- a)** delle tradizioni tipiche locali;
- b)** del riposo settimanale dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
- c)** del riposo settimanale degli operatori commerciali;
- d)** del servizio da offrire al consumatore;
- e)** del servizio da offrire al turista domenicale e/o festivo;
- f)** del servizio del turismo internazionale uniformandosi alle consuetudini dei Paesi membri della C.E.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Applicazione del regime di orari su tutto il territorio comunale senza alcuna distinzione di zone territoriali;
2. Tutte le attività commerciali, ricettive, industriali, artigianali, dei servizi e del terziario debbono osservare almeno una giornata di chiusura settimanale salve deroghe.
3. L'orario di apertura deve tener conto delle esigenze del lavoratore dipendente, del titolare nel rispetto della loro religione e della loro famiglia.
4. Tutte le attività commerciali e produttive in generale, comprese quelle artigianali, industriali ed agricole nonché quelle che operano all'interno di stazioni ferroviarie, autostradali o aeroportuali, di spettacolo, trattenimento e svago, ricettive, di servizi e del terziario, debbono assicurare almeno un riposo settimanale ai propri dipendenti, assicurando altresì che le domeniche e i giorni festivi vengano goduti da tutti in egual misura avendo particolare cura nella

predisposizione delle turnazioni riguardo al rispetto del riposo nelle domeniche e nei giorni festivi.

5. Ai fini del riposo settimanale il titolare di un'attività produttiva, o gli amministratori o i soci lavoratori hanno i medesimi diritti ed obblighi dei lavoratori dipendenti.
6. Le deroghe non dovranno superare le 40 settimane anche consecutive nell'arco dell'intero anno solare, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del D. lgs. 114/98 fatta eccezione per alcune attività oggetto di criteri particolari sovraordinati.
7. Rovesciare il concetto di facoltà con l'obbligo di apertura turnificata, laddove si verifichi una chiusura indiscriminata nell'arco dell'anno con particolare riferimento alle domeniche ed ai giorni festivi e nel periodo estivo.

Articolo 3

Metodologia

1. Individuare i giorni, i periodi e le attività produttive interessate alle effettive esigenze di aperture derogatorie nel rispetto:
 - a) del riposo altrui, specie nelle ore pomeridiane e notturne rendendo effettivamente operativo il possesso della certificazione attestante il non inquinamento acustico anche attraverso la previsione obbligatoria del possesso del N.O.I.A. (Nulla Osta Impatto Acustico) nelle modulistiche.
 - b) delle iniziative comunali finalizzate ad incrementare fenomeni turistici, anche di tipo episodico purché sia dimostrata l'effettiva volontà politica adottando contestuali forme di tutela nei confronti del consumatore.
2. Rientrano comunque nel regime derogatorio:
 - 1) almeno 40 settimane all'anno;
 - 2) Qualsiasi altro periodo purché espressamente richiesto ed organizzato di concerto con le organizzazioni locali del commercio e dei consumatori;

Articolo 4

Controllo e sanzioni

- 1) Il controllo e l'applicazione delle sanzioni, salve competenze eccedenti l'autorità comunale previste in modo specifico da norme di legge, spettano alla Polizia Locale.
- 2) Il Sindaco dovrà predisporre un automatismo affinché la Polizia locale sia delegata all'applicazione di sanzioni accessorie quali la chiusura immediata in caso di inadempienza.

Ordinanza sindacale n. 50 del 15/06/2010

Orario di apertura e di chiusura e della scelta del riposo settimanale, degli esercenti, dei familiari ovvero dei lavoratori dipendenti subordinati delle attività di vendita al dettaglio su area privata.

IL SINDACO

Visto l'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come sostituito dall'articolo 11, comma 12, legge 3 agosto 1999, n. 265 nel testo vigente di cui all'articolo 50, commi 4 -5 - 6 e 7 del D lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visti gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 04/06/2010 esecutiva;

Visto l'articolo 11, comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;

Visti gli articoli 36 e 41 della Costituzione Italiana;

Preso atto della sentenza n. 111 del 23/04/1974 della Suprema Corte Costituzionale;

Vista la legge regionale 18/11/1999, n° 33 in materia di pianificazione del commercio al dettaglio;

Visto in particolare l'articolo 31 della predetta legge regionale n. 33/99;

Visto il punto 8 del Documento Programmatico per il commercio su area pubblica allegato alla deliberazione di Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139;

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la legge regionale 02 aprile 2001, n. 8 in materia di impianti per la distribuzione di carburanti;

Vista la legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4 concernente la disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica;

Vista la legge regionale 06 agosto 2007, n. 13 in materia di organizzazione delle attività ricettive;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 5988 del 28/05/2004 con la quale il Comune di Cave è stato riconosciuto inizialmente a prevalente economia turistica;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 29/10/2004 con la quale il Comune di Cave è stato confermato a prevalente economia turistica;

Sentita la locale organizzazione del Commercio ai sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 33/99;

Preso atto che non esiste alcuna organizzazione locale dei consumatori e dei lavoratori dipendenti;

Che sulla proposta della presente ordinanza è stata sentita la locale Associazione Commercianti (nota prot. n.6745/2010)

ORDINA

Di adottare i seguenti orari di apertura e di chiusura delle attività produttive ai quali tutti gli imprenditori dovranno uniformarsi anche nella determinazione del proprio orario di apertura e di chiusura e della scelta del riposo settimanale, dei familiari ovvero dei lavoratori subordinati.

Articolo 1

Campo di applicazione

1) Il presente regime di orari si applica agli esercenti e lavoratori a qualsiasi titolo o ragione occupati all'interno delle attività commerciali, artigianali, industriali ed agricole che esercitano l'attività di commercio al dettaglio su area privata a titolo esclusivo ovvero a titolo prevalente ovvero in regime accessorio all'attività prevalente che esercitano l'attività di commercio al dettaglio per tutti i mesi dell'anno o stagionalmente nonché alle gioiellerie, alla vendita di cose usate e/o antiche, alle pasticcerie, ai forni ed alle altre attività artigianali o industriali che esercitano il commercio al dettaglio, alle rivendite esclusive di giornali quotidiani e di periodici che esercitano anche il commercio del settore non alimentare, o la rivendita di pastigliaggi preconfezionati o entrambi salvi gli orari specifici di dettaglio per queste ultime due tipologie.

2) Le rivendite dei generi elencati nelle tabelle speciali abbinata alle farmacie, alle rivendite di monopolio e agli impianti di distribuzione di carburanti seguono l'orario dell'attività prevalente.

2) L'orario di applica indifferentemente al settore alimentare, non alimentare o a entrambi

3) L'orario si applica altresì indiscriminatamente a tutte le attività di piccola, media e grande entità.

4) L'orario si applica infine indifferentemente ai Centri Commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle definizioni di media o grande struttura di vendita. L'applicazione dovrà risultare uniforme per tutte le attività che operano al loro interno salve deroghe particolari per le attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora vorranno uniformarsi agli orari dei Pubblici Esercizi nelle ore serali e notturne purché espressamente richieste dagli operatori e con il consenso della direzione o proprietà del Centro Commerciale.

5) L'orario si applica indifferentemente a tutte le attività esercitate o meno attraverso l'ausilio di lavoratori dipendenti.

Articolo 2

Zone territoriali

- 1) Il presente regime di orari si applica indiscriminatamente in ogni zona del territorio comunale.
- 2) Per zone si intendono le zone urbanistiche del Piano Regolatore Generale vigente.

Articolo 3

Riposo settimanale ed infrasettimanale

- 1) E' obbligatoria la chiusura settimanale della domenica ed i giorni festivi anche se l'operatore resta chiuso per propria scelta uno o più giorni feriali della settimana.
- 2) E' facoltà dell'esercente adottare più di un riposo settimanale purché non in via episodica od occasionale.
- 3) L'apertura giornaliera non è obbligatoria.
- 4) Salvo quanto disposto dal precedente comma 3, la chiusura anche di uno o più giorni, pur essendo libera, va comunicata al comune ed al pubblico in modo ben visibile almeno 48 ore prima.

Articolo 4

Orario minimo e massimo di apertura

- 1) L'apertura giornaliera è consentita dalle ore sette alle ore ventuno sia nel periodo estivo che invernale ed anche nei periodi di deroga di cui al successivo articolo 5.
- 2) Nell'ambito dei limiti fissati nel precedente comma 1, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura non superando le 13 ore giornaliere anche consecutive e garantendo comunque l'apertura per almeno sei ore giornaliere.
- 3) Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. L'apertura in questo caso è obbligatoria e deve coprire l'intero terzo giorno. L'evento dovrà essere garantito attraverso apposito avviso al pubblico da esporre almeno 7 giorni prima. Gli esercenti del settore non alimentare potranno liberamente uniformarsi in deroga.
- 4) A tutela degli interessi del consumatore, è vietato cambiare l'orario adottato senza opportuno preavviso al comune ed al pubblico almeno quindici giorni prima. Non sono consentiti più di due cambiamenti nell'arco dell'anno.
- 5) In deroga al comma 1 del presente articolo, l'orario di apertura potrà essere facoltativamente protratto fino alle ore 24 i giorni della ricorrenza dei seguenti eventi:
 - a) Il giorno della celebrazione del Santo Patrono San Lorenzo Martire;
 - b) Il giorno della celebrazione della Madonna del Campo;

- c) La festa della Sagra della Castagna l'ultima settimana di Ottobre.
- 6) L'orario consentito nell'ambito di un'eventuale Notte Bianca sarà oggetto di specifiche nel provvedimento di Istituzione.

Articolo 5

Deroghe

1) Gli esercenti la vendita al dettaglio, possono facoltativamente derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nei seguenti giorni e/o periodi:

- a) I mesi di Gennaio - febbraio – maggio - giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre - Dicembre;
- b) La settimana antecedente la Santa Pasqua;

Sono comunque da considerarsi festivi in deroga:

1. il 06 Gennaio – Festa dell'Epifania;
2. L'ultimo giorno di Carnevale – <Il martedì antecedente il mercoledì delle Ceneri>;
3. Il 25 Aprile – Festa della Liberazione;
4. Il 1° maggio – Festa del lavoro;
5. Il giorno della ricorrenza di San Lorenzo Martire;
6. Il giorno della ricorrenza della Madonna del Campo;
7. Il giorno eventualmente stabilito per una "Notte Bianca";
8. Il 2 giugno – Festa Nazionale della Repubblica;
9. L'ultima settimana di Ottobre. Sagra della Castagna.
10. Il 1° novembre – Celebrazione di tutti i Santi. (*Ognissanti*) ;

2) Prima di istituire definitivamente ulteriori periodi derogatori, occorre che in via sperimentale della durata non superiore a mesi due, venga provato un incremento minimo del 20% delle presenze o degli scontrini emessi. E' comunque vietato superare la durata massima derogatoria delle 40 settimane annue.

3) Le attività di vendita miste, rientranti parte nel D. Lgs. N. 114/98 per la vendita al dettaglio e parte ad altre attività, nei giorni e nelle ore in cui è prevista la chiusura delle attività esercenti la vendita al dettaglio, devono sospendere l'attività di vendita per quest'ultima tipologia, anche se debbono o vogliono tenere aperto l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

4) Il riposo settimanale ai lavoratori dipendenti, all'esercente ed ai propri familiari deve essere comunque garantito anche durante i giorni o periodi di proroga;

5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 3, della Costituzione, il riposo settimanale è irrinunciabile e si applica quindi anche alle attività non soggette al presente regime di orario elencate nel successivo articolo 6.

Articolo 6

Esclusioni

1. Il presente regime di orari non si applica:
 - a) ai distributori automatici, anche di latte fresco installati su area privata.
 - b) al commercio elettronico
 - c) alle attività oggetto di specifica ordinanza Sindacale.
 - d) Ai negozi di vendita di fiori nei giorni domenicali e festivi esclusivamente per servizi funerari e/o matrimonio previa comunicazione.

Articolo 7

Sanzioni

- 1) Chiunque viola le disposizioni del presente regime di orari ed in particolare agli artt.
 - 3, commi 1 – 4;
 - 4, commi 1 - 2 – 3 – 4 – 5 e 6,è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di un minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 3098,74;
- 2) In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco, può inoltre disporre la chiusura dell'attività:
 - a) per un giorno relativamente agli esercizi di vicinato;
 - b) per tre giorni relativamente alle medie strutture di vendita;
 - c) per cinque giorni relativamente alle grandi strutture di vendita.
- 3) E' comunque fatta salva l'ulteriore applicazione della sanzione immediata accessoria di cui al successivo comma 4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
- 4) In caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 – 3 – 5 e 6, l'esercente è tenuto a sospendere immediatamente l'attività fino all'orario legittimo di apertura. In caso di inadempienza, la Polizia Municipale, ed in assenza il Comando dei Carabinieri ovvero la Polizia di Stato, si intendono muniti 24 ore su 24 della spedizione del titolo esecutivo di cui all'articolo 475 c.p.c. inserendo direttamente nel verbale, previa espressa lettura al trasgressore o responsabile in solido, la seguente formula:
“Repubblica Italiana – In nome della Legge – «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti” e quindi procedere coattivamente all'apposizione di sigilli che potranno essere rimossi dallo stesso esercente al sopraggiungere dell'orario legittimo.

- 5) Fatta salva l'applicazione delle leggi penali il Sindaco inoltre, quale ufficiale di Governo, al fine di eliminare qualsiasi eccesso di inquinamento acustico a salvaguardia della salute e, anche su segnalazione di qualsiasi cittadino e servendosi dei servizi dell'ARPA, emette apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del combinato di cui agli artt. 54 del D. Lgs. 267/2000 e art. 9 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 47. Il Sindaco inoltre può, in applicazione del combinato di cui agli artt. 1 del TULLPS, approvato con Regio Decreto n. 773/1931 e dell'articolo 54 del D. Lgs. N. 267/2000 emettere apposita ordinanza contingibile ed urgente a tutela della sicurezza pubblica.
- 6) Decorso un anno di sospensione ininterrotta dell'attività ed in assenza di proroghe documentate, decade automaticamente il diritto di esercitare il commercio.

Articolo 8

Disposizioni correlate

- 1) In tutto il territorio comunale è vietato usufruire delle aree a disposizione per le operazioni di carico e scarico, fuori dell'orario di apertura prescelto.
- 2) In ogni caso non è consentita l'occupazione dell'area per una sosta superiore ad una ora per ciascuna operazione.
- 3) La sosta per le operazioni di carico e scarico delle merci dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 157 del Codice della Strada. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste nel medesimo articolo.

Articolo 9

Disposizioni particolari

- 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54, lettera d) del d.P.R. 24/07/1977, n. 616, la Polizia Municipale è delegata affinché venga rispettata la presente ordinanza anche con l'applicazione delle sanzioni. Per eventuali ricorsi, l'autorità competente è il Sindaco.
- 2) Il Comando di Polizia Municipale ha l'obbligo di curare la pubblicazione della presente ordinanza con estensione .pdf sul sito ufficiale del Comune per tutto il periodo di validità affinché chiunque possa consultarla o scaricarne copia.
- 3) Considerata l'individuazione puntuale di ogni giorno ovvero di ogni periodo dell'anno, nonché della pubblicazione del presente orario sul sito comunale, è omesso l'obbligo di qualsiasi ordinanza periodica o ripetitiva in concomitanza con eventi di varia natura.
- 4) Il presente regime di orari è inserito nel SUSSIDIARIO come Allegato n. 11.

Articolo 10

Abrogazioni

- 1) E' abrogata qualsiasi precedente disposizione in materia.

Articolo 11

Entrata in vigore

1) La presente Ordinanza produce ogni effetto di legge dalla data di inizio della Pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Cave, 15 giugno 2010

IL SINDACO

Massimo Umbertini